

Volume 20

[2014] C.E.L.B.

Issue 2

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

FALL 2014

DIRITTO E LETTERATURA.

APOCALYPSE NOW TRA LO STATO DI ECCEZIONE
E L'ANALISI LETTERARIA

Pier Giuseppe Monateri

TAKING METAPHORS SERIOUSLY.

L'OCCHIO DEL COMPARATISTA SUL DIRITTO

Claudia Amodio

OLTRE LA FORMA.

LE DINAMICHE DELLO STILE TRA LEGGE E LETTERATURA

Mauro Balestrieri

DIRITTO E BENI COMUNI:

SUGGERZIONI DA DUE LIBRI RECENTI

Maurizio Di Masi

LABOUR EXPLOITATION AND TRAFFICKING
IN THE AGRICULTURAL SECTOR.

REFLECTIONS ON THE IN(EFFICACY)
OF ANTITRAFFICKING INTERVENTIONS IN ITALY

Letizia Palumbo

THE CARDOZO INSTITUTE
ISSN 1128-322X

The Cardozo Law Bulletin is a peer-reviewed, English and Italian language journal concerned to provide an international forum for academic research exploring the thresholds of legal theory, judicial practice and public policy, where the use of a 'comparative law and literature' approach becomes crucial to the understanding of Law as a complex order.

The Cardozo Law Bulletin, established in 1995 as one of the world first Law Journals on the Web, invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.

SUBMISSIONS: The Cardozo Law Bulletin only accepts submissions made in accordance with the MLA (Modern Language Association) style, the most commonly used to write papers and cite sources within the liberal arts and humanities.

<http://www.jus.unitn.it/cardozo/>

CHIEF EDITOR: Pier Giuseppe Monateri

MANAGING EDITOR: Cristina Costantini

REFEREES: Ermanno Calzolaio, Daniela Carpi, Maria Rosaria Marella, Giovanni Marini, Roberto Pardolesi, Giovanni Pascuzzi, Federico Pizzetti, Giovanni Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea Zoppini

© 1995-2014 The Cardozo Institute

2014 Edition: Vol. 20 (2014) – 2, The Fall Issue

ISSN 1128-322X

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

VOLUME XX

FALL 2014

NUMBER 2

CONTENTS

ARTICLES

DIRITTO E LETTERATURA.

APOCALYPSE NOW TRA LO STATO DI ECCEZIONE
E L'ANALISI LETTERARIA

Pier Giuseppe Monateri

TAKING METAPHORS SERIOUSLY.

L'OCCHIO DEL COMPARATISTA SUL DIRITTO

Claudia Amodio

OLTRE LA FORMA.

LE DINAMICHE DELLO STILE TRA LEGGE E LETTERATURA

Mauro Balestrieri

DIRITTO E BENI COMUNI:

SUGGERZIONI DA DUE LIBRI RECENTI

Maurizio Di Masi

LABOUR EXPLOITATION AND TRAFFICKING

IN THE AGRICULTURAL SECTOR.

REFLECTIONS ON THE (IN)EFFICACY

OF ANTITRAFFICKING INTERVENTIONS IN ITALY

Letizia Palumbo

OLTRE LA FORMA.
LE DINAMICHE DELLO *STILE*
TRA LEGGE E LETTERATURA

Mauro Balestrieri

1. LE *SOGLIE* DEL DIRITTO COMPARATO
2. PRESENZA/ASSENZA DELLA LEGGE
3. IL 'PROBLEMA' DELLO STILE TRA LEGGE E LETTERATURA
4. VISIBILITÀ: DA CALVINO A QUENEAU
5. CONCLUSIONE

1. LE SOGLIE DEL DIRITTO COMPARATO

Lo studio del diritto comparato si è sempre posto, di per sé, quale studio della ‘differenza’. Esso chiama in causa le peculiarità culturali di cui ciascuna comunità giuridica è informata per ripresentarle—spesso attraverso un’intensa opera di legittimazione politica—al lettore colto.¹

Porre l’accento sulle ‘differenze’ dei vari sistemi, tuttavia, impone un preciso dilemma metodologico, ossia l’individuazione del referente cardine sulla base del quale è sottomesso tale giudizio denotativo.

Nella loro esposizione, oramai divenuta un classico del diritto comparato, Zweigert e Kotz ricorrono, per l’appunto, alla nozione letteraria di ‘stile’.² Essa ha la centrale funzione di individuare le caratteristiche essenziali di ciascuna famiglia giuridica e di ordinarle, di conseguenza, in gruppi omogenei.

Come si nota, tuttavia, la nozione di ‘stile’ è di origine squisitamente letteraria e la rivendicazione che a tal proposito gli Autori compiono non lascia alcuna incertezza circa le loro effettive intenzioni:

Il concetto di “stile” non può più essere considerato criterio discriminante proprio solamente delle scienze linguistiche e delle arti figurative. ... [A]ltre scienze si sono servite nel frattempo di questo utile concetto per riunire in un insieme

¹ Su questo aspetto, si rimanda alle efficaci osservazioni critiche di Monateri, Pier Giuseppe. *Methods of Comparative Law*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2014: 8, nella cui *Introduzione* viene affrontato per l’appunto il tema della diversità culturale quale elemento caratterizzante le diverse tradizioni giuridiche.

² Zweigert, Konrad, and Hein Kötz. *Introduzione Al Diritto Comparato: Principi Fondamentali*. Milano: Giuffrè, 1998.

le congerie di particolari tratti che i più disparati oggetti di studio possono presentare e per differenziarli da altri insiemi. (Zweigert-Kotz 83)

Il fine è dunque chiaro. La ricerca comparatistica deve mirare all'individuazione di questi 'stili' comuni per compiere una doverosa opera di sistemazione delle famiglie giuridiche, con il rilevante monito per cui determinanti degli stessi sono "solo quelle differenze o caratteristiche che possono essere definite 'importanti' o 'salienti'" (84).

L'elenco fornito dai due Autori—e che dovrebbe, per l'appunto, esplicitare queste due aggettivazioni—non si mostra tuttavia precisissimo. Vengono infatti annoverati quali fattori 'decisivi' ampie locuzioni, quali (i) l'origine storica e l'evoluzione di un ordinamento giuridico, (ii) il predominante e caratteristico modo di pensare dei giuristi, (iii) gli istituti giuridici particolarmente caratterizzanti, (iv) le fonti del diritto e la loro interpretazione, ed infine (v) i fattori ideologici.

Tuttavia, indipendentemente dalla bontà di tale classificazione, ciò che risulta essenziale in tale ragionamento è l'intuizione per cui i fattori 'stilistici' si trasformano in veri e propri fattori 'ontologici', suscettibili cioè di caratterizzare dettagliatamente ogni sistema giuridico. Anche se nelle intenzioni di Zweigert e Kotz non risulta—quantomeno in base alle loro affermazioni—il desiderio di proporre una 'nuova' classificazione, bensì soltanto quella di chiarire e precisare meglio il lavoro fino ad oggi svolto dalla dottrina comparatistica, il loro approccio di fatto si presenta contraddistinto da una intenziona-

lità che affonda le proprie giustificazioni in un giudizio che si potrebbe definire ‘ontologico’, con ciò intendendo proprio quel giudizio legato immediatamente alla concreta *visibilità* della legge ed alle sue concrete espressioni.

Il problema dello stile, se si vuole, è allora il problema profondo della *rappresentazione* della Legge, ossia del modo in cui quell’invisibile che ne costituisce le premesse implicite e latenti si mostra agli interpreti ed agli attori sociali.

Come è stato opportunamente sottolineato, il discorso giuridico—già di suo intriso di categorie spiccatamente letterarie—stinge a sua volta su una narrazione di tipo politico. Ciò che deve essere sempre tenuto presente è infatti “la diversa *estetica* della legge che caratterizza i vari sistemi, non come mero problema di ‘stile’, ma appunto come problema ontologico della natura della legge *resa visibile*, e quindi anche della politica che ne consegue”.³ Ogni riflessione sullo ‘stile’, dunque, deve spingersi al di là della semplice indagine empirica o ricognitiva, ed anche al di là del problema più squisitamente letterario. Esse deve *farsi* politica, giuridica e filosofica allo stesso tempo.

Tutto ciò senza considerare, come si accennava in apertura, che ogni opera di classificazione è *in sé* politica, proprio in quanto giudizio di *inclusione* o di *esclusione* di una determinata entità da un gruppo o da una classe di riferimento. In tal senso, ogni giudizio sulla forma, sull’ontologia e sulle identità delle famiglie giuridiche—ciascuno dei quali è elemento essenziale per l’indagine comparatistica—si carica

³ Monateri, Pier Giuseppe. *Geopolitica Del Diritto. Genesi, Governo E Dissoluzione Dei Corpi Politici*. Roma Bari: GLF editori Laterza, 2013: 6.

di una valenza ultra-giuridica che finisce per divenire l'appendice di un processo geopolitico mondiale.⁴

Tale preciso problema metodologico conduce, se così si può dire, ad una inevitabile biforcazione. La strada ermeneutica dischiusa dal concetto di 'stile' potrebbe infatti risultare tanto fruttifera, quanto sterile. Se essa si risolve nel puro gioco delle analogie e delle differenze, dei confronti e delle glosse, decade presto a mera indagine nozionistica: il differente linguaggio della legge viene così colto unicamente per le sue affinità estrinseche, senza che ciò si accompagni ad un'interrogazione più ampia sull'origine del dispositivo giuridico.

Viceversa, un modo per beneficiare con profitto da tale approccio potrebbe essere proprio quello di emanciparsi da una semplice disquisizione empirica per mirare, piuttosto, al sostrato autentico e profondo della Legge.

L'esempio per eccellenza in grado di chiarire tale meccanismo è il raffronto tra la forma di legge incarnata in un codice—caratteristica delle tradizioni di *civil law*—e la sua opposta presentificazione, apparentemente più evanescente ed incatturabile, tipica invece delle tradizioni orali di *common law*. In questo particolare bivio storico-giuridico, il processo di 'scrittura' delle legge fa il paio con le implicazioni politiche e filosofiche di tale attività, fino a divenirne il simbolo più eclatante.

Tradizionalmente, infatti, la dottrina comparatistica ha da sempre enfatizzato l'antitesi tra il modello del *Code civil* napoleonico da

⁴ In tal senso, tanto Monateri, Pier Giuseppe. *Methods of Comparative Law*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2014, quanto Costantini, Cristina. "Comparazione Giuridica e Geopolitica Critica. Per una contro-narrativa sulle Tradizioni." *The Cardozo Electronic Law Bulletin* 17.2 (2011).

un lato, ed il sistema di giustizia inglese, con le sue corti ed i suoi *corporate bodies*, dal versante opposto. Ciò, tuttavia, merita di essere letto sotto una nuova luce, ossia prendendo direttamente consapevolezza della risonanza *politica* del concetto di ‘stile’: come si esaminerà nei paragrafi successivi, esso si mostra quale vera e propria ‘segnatura’ del politico, con ciò intendendo l’intuizione per cui in ogni ‘segno’ è in gioco una particolare *presenza*—a tratti ‘eccedente’, a tratti ‘esauriente’—che supera la semplice significazione verbale.

2. PRESENZA ED ASSENZA DELLA LEGGE

Com’è noto, l’idea storica che soggiace ad ogni grande opera di codificazione del diritto è quella mirante alla realizzazione di una disponibilità *assoluta* ed *immediata* della legge stessa. Tale gesto, a prima vista di carattere esclusivamente giuridico, si rivela essere prim’ancora di matrice profondamente filosofica, divenendo la precisa testimonianza di un mutamento di pensiero radicale e complesso.

Il linguaggio, nelle forme della ‘scrittura’ della legge, diviene infatti il mezzo principe per dare *visibilità* all’intera dimensione del giuridico. Una *visibilità*—deve aggiungersi—totale, assoluta, perfetta, che tradisce però un’altrettanto nuova forma di manifestazione del politico, quale istanza capace di rendere *per intero* accessibile il diritto di natura.

Questo atto ‘sovrano’—prerogativa quindi di un soggetto istituzionalmente dotato della capacità di decidere—stinge a sua volta sul linguaggio, creando una particolare ‘forma’ espressiva che non è affatto un orpello o una decorazione accessoriale, ma il segno indiscutibile di una concreta identità politica. La ‘ragione’ e la ‘razionalità’

divengono così uno strumento politico che *giace* nelle mani del sovrano, atteggiandosi, di fatto, a criterio fondante per l'organizzazione degli spazi e delle giurisdizioni.

Nulla meglio del linguaggio del *Code civil* può testimoniare questo carattere esemplificativo. Come la tradizione comparatistica da sempre ha mostrato, esso è “stringato, coeso ed elegante, le [sue] formulazioni sono significative e, se non si scende troppo nei dettagli tecnici, i princìpi generali sono espressi in locuzioni eloquentemente efficaci”.⁵ Tali locuzioni, inoltre, “sono regolarmente caratterizzate da una raffinata eleganza, da una forma chiara e da uno stile definito”.⁶ Tutto ciò senza considerare l'enorme suggestività letteraria che il linguaggio del *Code* ha da sempre suscitato: si narra infatti che lo stesso Stendhal, prima di scrivere, leggesse ogni giorno qualche articolo del codice.⁷

Si potrebbe quasi dire, allora, che la legge francese vive qui unicamente in quanto ‘stile’, ossia in quanto espressione linguistica visibile, leggibile, elegante ed al tempo stesso perfettamente comprensibile—ciò che è stato, come noto, l'origine tanto del successo quanto delle problematiche di tale paradigma.

Tuttavia, questo particolare linguaggio non è soltanto il frutto di una tendenza “ad esprimersi nel modo il più possibile compres-

⁵ Gambaro, Antonio, and Sacco, Rodolfo. *Introduzione Al Diritto Comparato*. 3rd ed. Torino: UTET, 2008: 222.

⁶ Zweigert, Konrad, and Hein Kötz. *Introduzione Al Diritto Comparato: Principi Fondamentali*. Milano: Giuffrè, 1998: 88.

⁷ Monateri, Pier Giuseppe, and Somma, Alessandro. *Il Modello Di Civil Law*. 3rd ed. Torino: Giappichelli, 2009: 88.

bile dal popolo”.⁸ Esso, si potrebbe dire, risponde ad un’opera di ingegneria politica assai più profonda e ricercata.

Affermare che la legge sia perfetta, cristallina, nutrita dalla linfa della razionalità implica vedere nella legge stessa una forma di ‘rivelazione’ del divino, ossia una forma visibilità di ciò che prima non poteva essere del tutto osservato, studiato, e quindi utilizzato. Tale ‘oscura’ entità ha invece ora nel linguaggio—strumento disponibile da “chiunque”—il proprio principale vettore espressivo. Questi elementi conducono, circolarmente, ad una seconda ed ulteriore conseguenza: la potenza espressiva del linguaggio *collabora* con l’opera di legittimazione politica del potere che l’ha predisposta, rafforzandola e ritemprandola ulteriormente.

Insomma: la *Legge*, nel suo senso filosoficamente ed intellettualmente più ampio, diviene il *codice*. Detto altrimenti, la legge è *ogni singola parola* scritta all’interno delle sue pagine, che se da un lato contribuiscono a dare sostanza alla summenzionata dimensione della *visibilità* assoluta, dall’altro la saturano e la esauriscono completamente. La legge, ne consegue, non è più un messaggio esoterico, come lo era l’antico *ius* dei romani⁹: essa è oramai un mistero perfettamente rivelato, spogliato, quasi ‘sbiadito’, che purtuttavia mantiene la propria ‘sacralità’ proprio in quanto *scrittura*, ossia in quanto ‘scrigno’ potenzialmente aperto di significati.

È questa, si potrebbe dire, la diretta conseguenza dell’*escarnazione* di un entità trascendente all’interno di un testo, con ciò ammettendo dunque che “la trasformazione di concetti teologici

⁸ David, René, and Camille Jauffret-Spinosi. *I Grandi Sistemi Giuridici Contemporanei*. 5th ed. Padova: CEDAM, 2004: 97.

⁹ Schiavone, Aldo. *Ius: L’invenzione Del Diritto in Occidente*. Torino: G. Einaudi, 2005.

in moderni concetti della teoria generale dello Stato è avvenuta attraverso l'estetica della sovranità, cioè attraverso la liturgia della visibilità della presenza sovrana che si attua nel codice delle leggi".¹⁰

Queste caratteristiche divengono immediatamente preoccupazione del giurista pratico se si considerano alla luce dei problemi posti in concreto dall'interpretazione delle disposizioni codicistiche: se è vero infatti che l'estetica del *Code* è quella del compimento, della realizzazione suprema del potere politico e, in definitiva, della parola 'rivelata', allora non bisognerebbe consentire l'utilizzo di alcun canone ermeneutico particolare ad eccezione di quello riguardante il senso letterale degli enunciati e la connessione logica di ciascuna parola.

In breve, ragionare con queste premesse comporta sostenere l'idea (naïve) che il significato della legge si dia da sé, insieme alla sua exteriorità, o per meglio dire *per il semplice fatto* della sua exteriorità. Sostenere una riserva di senso ulteriore e latente, suscettibile di estrinsecazione soltanto per mezzo dell'attività sussidiaria dell'interprete, sarebbe tutt'uno con l'ammissione per cui le parole del codice non siano affatto chiare, autoconclusive, autonome, bensì affette da quegli stessi caratteri di ambiguità ed imperfezione che contraddistinguono qualsiasi comunissima enunciazione verbale.

È dunque questo il vero paradosso della retorica neoclassica alla base della codificazione francese: la legge deve essere breve, e quindi per nulla interpretabile. Nulla più di questo esprime il mar-

¹⁰ Monateri, Pier Giuseppe. *Geopolitica Del Diritto. Genesi, Governo E Dissoluzione Dei Corpi Politici*. Roma Bari: GLF editori Laterza, 2013: 107.

chio stilistico autentico della tradizione giuridica di *civil law*, così come ispirata dal modello francese del codice civile.

Non potrebbero esserci, date queste premesse, notazioni migliori per illustrare, *a contrario*, le caratteristiche della tradizione giuridica di *common law*, in quanto sistema basato sull'eccedenza continua della legge e dei suoi significati rispetto al precario, e mai terminabile, tentativo di verbalizzazione svolto dalla comunità degli interpreti.

Per riprendere il titolo di un testo oramai canonico nello studio dei sistemi comparati, la giustizia inglese viene amministrata da soggetti che si presentano come 'oracoli' della legge.¹¹ Il termine, di evidente allusione religiosa, testimonia una linea di contatto continua fra *trascendenza* ed *immanenza* che si esplicita—senza però mai risolversi—nell'atto concreto del giudizio. Come si mostrerà, sarà proprio il formante giudiziario a far risaltare, con nettezza, le differenze essenziali dello stile francese rispetto a quello inglese.

Come Dawson si incarica di mostrare, infatti, la laconicità del testo del *Code Napoléon* si trasfonde nella brevità dell'argomentazione della Cassazione francese. Tale analogia tra i due formanti ha certamente importanti ragioni storiche:

[t]he style of judicial opinions was set while the French Revolution was in progress, during the reign of terror itself. This style has been copied by lower courts and also for its judicial decrees by the *Conseil d'Etat*. The limited powers of the Court of Cassation, fixed by the revolutionary assemblies as part of their defenses against the judicial power, survive

¹¹ Dawson, John P. *The Oracles of the Law*. Buffalo, N.Y.: Wm. S. Hein, 1986.

in almost their original form, only slightly augmented. (Dawson 402)

Tuttavia, l'idea che ha informato tale manifestazione della legge è a tutt'oggi sopravvissuta, a compiuta dimostrazione che l'estetica non è soltanto la causa di un mutamento politico, ma rimane una conseguenza profonda di un determinato, e ben radicato, pensiero giuridico:

The stereotyped style of modern opinions is a survival from a time that is now remote but that has not been forgotten. I suggest that the ideas that inspired the style have also survived, that the principal function of a high court opinion is to demonstrate to the world at large that the high court in exercising its exceptional powers has arrogated nothing to itself and is merely enforcing the law. [...] It is the law that speaks. The judges are merely its instrument, though by now the whole process could be better described as extremely expert ventriloquism. (410-1)

Lo stile della sentenza francese è quindi tutt'uno con quello del codice, perché il codice è l'essenza della legge. Ma definire i giudici quali 'strumenti' o—più pittorescamente—'ventriloqui' della legge (rimandando con ciò ovviamente alla nota idea illuminista teorizzata da Montesquieu) è il preciso punto di passaggio verso l'opposta liturgia della *common law*.¹²

¹² Fa notare questo fondamentale aspetto, stranamente mai puntualizzato prima, Pier Giuseppe Monateri in Monateri, Pier Giuseppe. *I confini della Legge: Sovranità e governo del mondo*. Torino: Bollati Boringhieri, 2014: 135.

Qui, il processo di scrittura della legge non si muove verso un'estetica del compimento, ossia della realizzazione e della disponibilità: la pretesa utopica per cui il testo debba apparire essenzialmente quale rivelazione senza residui del potere sovrano è un fenomeno semplicemente incomprensibile per la mentalità storica della giustizia inglese. Al contrario, la riserva di senso dell'intero meccanismo giuridico anglosassone giace proprio nella sua dimensione oracolare, come ricorda Dawson, ossia nella sua progressiva e mai definitiva rivelazione.

Stante la mancata recezione in Inghilterra, per questioni di legittimazione politica, del *corpus juris* giustiniano (di fatto, la matrice attuale di ogni meccanismo codicistico) la legge venne storicamente amministrata ed 'articolata' da una particolare categoria di professionisti, i *common lawyers*. Nella loro paziente ed a tratti criptica opera di estrinsecazione del diritto, questa 'casta' di professionisti, "esclusa dalla comunità civile nei propri *Inns of Court*, divenne fisica incarnazione, corpo vivente del *common law*".¹³ All'opposto del modello francese, incentrato come si è visto sull'escarnazione in un testo, si sostituisce dunque il paradigma dell'incarnazione in un gruppo di specifici individui. Ciò condusse, come accennato, ad un vero e proprio processo di esclusiva 'verbalizzazione' del diritto, in cui 'rivelazione' e 'sacrale amministrazione' del medesimo si atteggiarono, di fatto, quali due elementi sostanzialmente coincidenti.

Si manifesta dunque l'aspetto più eclatante di come il diverso processo di articolazione—e quindi di *scrittura*—della legge nei diffe-

¹³ Costantini, Cristina. *La Legge E Il Tempio: Storia Comparata Della Giustizia Inglese*. Roma: Carocci, 2007: 34.

renti stili di narrazione, possa condurre ad esperienze nomiche del tutto eterogenee, ossia a due prassi completamente opposte dell'agire politico: da un lato, la cattura completa della legge e della sua eccedenza nella *legislazione*; dall'altro, quel processo 'oracolare' progressivo ed inconcludibile che dipinge i giudici inglesi quali *medium* di quella misteriosa entità denominata Legge.

Alla luce della condizione giuridica e geopolitica contemporanea, si potrebbe pensare a tali notazioni come ad elementi confinati in un lontano dibattito storico, privo oramai di attualità e di interesse per l'evoluzione attuale della legge, nonché, *a fortiori*, per coloro che si ritrovano oggi a doverla amministrare.

Tuttavia, così non è. Nella recente esposizione delle diverse pratiche argomentative in uso presso le principali Corti Supreme europee, Michael Bobek dà conto dell'ancora attuale laconicità dello stile giurisprudenziale francese.¹⁴ La persistente influenza dell'art. 5 del *Code Civil*—secondo cui il giudice non può arrogarsi la facoltà di *creare* diritto—unita allo scrupoloso divieto di citare sentenze od opere di dottrina, rendono lo stile francese a tutt'oggi singolarmente rispettoso degli antichi moniti rivoluzionari. L'unica autorità rilevante nella pratica di risoluzione delle controversie giuridiche continua così ad essere il volere del Legislatore, esattamente come all'indomani della promulgazione del codice, e sempre in ossequio alla completa osservanza delle indicazioni con cui si è espresso. In una prospettiva spiccatamente comparatistica si comprende, di conseguenza, che

[a]ll other types of references and arguments, including

¹⁴ Bobek, Michal. *Comparative Reasoning in European Supreme Courts* /. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.

reference to previous case law, legal scholarship, and also comparative arguments, are excluded from a judicial decision. They would be regarded as impermissible arguments, having no place in a judgment of a court. In such an institutional and procedural setting, there is no place for open reference to a comparative argument in the decision itself. If the system does not allow for the citation of its own case law and scholarly works, it is clear that it will not be open to explicit references to arguments out of foreign law. (Bobek 99)

Ben al contrario, invece,

[t]he style of English judicial decisions is open and discursive. In contrast to the judicial reasoning styles in a number of Continental jurisdictions, an English judgment is not hiding anything. Quite to the contrary, English judges generally do not hesitate to openly acknowledge their inner considerations and policy arguments, including those involving comparative inspiration. Such openness in style allows quite a faithful reconstruction of the sources of inspiration for a judicial decision. (84)

Difficile non cogliere il rapporto che lega il concetto di ‘stile’ con l’origine archeologica del diritto. Altrettanto difficile non costatare quanto l’interrogarsi sulle forme di visibilità della legge si caratterizzi come regola efficace per incontrare lo studio del diritto comparato.

Come eminente dottrina ha infatti sottolineato, esistono sistemi giuridici considerabili come dogmaticamente ‘chiusi’—con ciò intendendo il carattere di impermeabilità mostrato verso quelle fonti

giuridiche non rigidamente comprendibili all'interno del formante legale—ed altri, invece, dogmaticamente 'aperti'.¹⁵ In quest'ultimo caso, non solo l'accoglimento di materiale di diversa provenienza (come *soft-law*, opere di dottrina e giurisprudenza di paesi stranieri) è assai più ampio, ma i diversi singoli aspetti (positivi o negativi) di una controversia vengono dettagliatamente elencati, discussi ed eventualmente criticati fino al raggiungimento della cd. decisione finale. L'apertura giuridica, in breve, è lo specchio di un'apertura di tipo politico ed istituzionale, che si manifesta come ricaduta concreta nella costruzione della singola opinione giudiziale.

Lo stile giurisprudenziale dei sistemi dogmaticamente 'chiusi' contempla, al contrario, una sola possibile risposta, che si pretende necessariamente come la più 'razionale', tutte le altre essendo viceversa taciute. La logica operante è quindi quella del *nascondimento* e della *dissimulazione*—elementi che, assai buffamente, stridono logicamente con i pretesi caratteri di 'chiarezza', 'eleganza' e 'perfezione espressiva' tipici (se si vuole) del formante legale. Di nuovo, il modello francese s'impone quale esempio eccellente di tale ultima tecnica di ragionamento, ed un'originale (ed a suo modo apologetica) spiegazione a questa tendenza può ritrovarsi proprio nell'opera di Mitchel Lasser. Come quest'Autore rileva, il sistema giudiziario francese si scontra con una "radicale biforcazione" (166): da un lato, è presente il ritratto ufficiale del giudice francese completamente sottomesso all'autorità ed al prestigio della legge, e costretto dunque ad esprimersi in una forma linguistica piana, sillogistica, aliena da qualsiasi

¹⁵ Lasser, Mitchel. *Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Transparency and Legitimacy*. United Kingdom: Oxford University Press, 2009.

condizionamento politico. Dall'altro, sussiste la dimensione recondita e non spettacolarizzata del procedimento argomentativo, colmo delle sue difficoltà e dei suoi rischi, in cui davvero si prendono in esame gli argomenti (pubblicamente negletti) dell'equità, della politica del diritto e dell'impatto sociale delle sentenze. In breve, ciò condurrebbe ad affermare una duplicità di stili: l'uno tradizionale e manifesto, l'altro nascosto ed inaspettato.

In realtà, come Lasser cerca di dimostrare, questa dicotomia ha una sua precisa ragione. Essa infatti è spiegabile solo alla luce del complesso meccanismo giudiziario francese, in quanto caratterizzato dagli elementi della centralizzazione, della gerarchia e dell'*expertise* tecnica. Il criptico e sillogistico stile della Corte di Cassazione non funziona, secondo l'Autore, quale sotterfugio insincero: esso è, al contrario, lo specchio della particolare configurazione istituzionale dell'ordinamento francese così come si è evoluta a partire dalla Rivoluzione. Essa si esprime infatti nel rispetto assoluto per il formante legale e nell'esplicito riferimento alla comunità dei *tecnici* del diritto: costoro divengono dunque gli unici soggetti in possesso delle specifiche conoscenze giuridiche per l'interpretazione del linguaggio della Corte, operando dunque 'istituzionalmente' in simbiosi con la laconicità di quest'ultima.

Ciò che deve apprezzarsi del sistema francese sarebbe allora la sua estrema complessità, che lungi dal mascherarsi dietro una narrativa 'insincera' si esprime, viceversa, nel sofisticato tecnicismo con cui il tessuto normativo si evolve e si modifica.

Ancora una volta, come si vede, lo 'stile' diviene il riflesso di una particolare organizzazione istituzionale. Più nettamente, esso è il

pilastro del funzionamento del diritto, tanto nel suo aspetto più declamatorio, quanto in quello più celato e profondo coinvolgente l'approccio dinamico dei diversi attori giuridici.

In una prospettiva più squisitamente archeologica, ciò conduce a prendere in seria considerazione le intuizioni di Annamaria Monti ritrovabili nella sua indagine storica sulle corti secentesche del ducato di Milano, in particolar modo per la rilevanza che il concetto di 'stile' ivi occupava.

Il termine 'stile', infatti, designava l'abitudine a risolvere i vari casi pratici portati all'attenzione del giudice secondo "un preciso e determinato schema".¹⁶ Questo 'schema' era in realtà un vero e proprio '*modus procedendi*', che se da un lato costituiva il prodotto di una prassi costante e continuativa del Collegio, dall'altro ne affermava agli occhi della società l'incommensurabile prestigio.

In breve, proprio a partire da questa esperienza storica, 'stile' e 'sovranità' divengono due fattori profondamente intrecciati, ciò risultando confermato proprio dall'osservazione ravvicinata delle forme patologiche con cui le decisioni, a quel tempo, venivano prese: da un lato, l'estremo dell'*arbitrium* giudiziale cui necessariamente conduceva il ricorso, incontrollabile, al 'privato sapere dei giudici'; dall'altro, il mancato rispetto del divieto di decidere 'ultra petita'.

Ora, tutto questo, se colto in una prospettiva di tipo istituzionale, si rivela nuovamente quale modalità assai originale di rivelazione della legge:

È di estrema rilevanza, allora, notare come lo *stile*, in quanto

¹⁶ Monti, Annamaria. *Iudicare Tamquam Deus: I Modi Della Giustizia Senatoria Nel Ducato Di Milano Tra Cinque E Settecento*. Milano: A. Giuffrè, 2003: 109.

stylus curiae, sia esattamente quel modo di scrittura della decisione per cui il politico si manifesta come legge, divenendo una ontologia *nomica* del mondo. Lo stile della decisione, ossia l'elemento *formale* del decidere, è proprio il punto di passaggio dall'invisibile al visibile come manifestazione del politico *nella* legge, del potere sconfinato della sovranità nel potere costituito della decisione singola.¹⁷

La questione estetica va dunque riportata a quella dell'ontologico, cioè al processo attraverso cui è reso visibile quell'invisibile giacente alle spalle della legge, delle istituzioni e del funzionamento dello Stato. Tutto ciò può essere rivelato in ultima istanza proprio dallo 'stile' della giurisprudenza, ossia dal suo peculiare modo di decidere, in quanto *morfè* di una particolare ragione politica latente.

Lo stile, possiamo concluderne, è l'articolazione del *politico* nella legge, così come l'estetica è il luogo in cui si compie il passaggio dal metafisico all'ontologico, ossia dall'invisibile al visibile.

Tanto nel caso storico del Senato di Milano, quanto negli esempi attuali sopra ricordati, la scrittura della legge indica un elemento di *manifestazione* del politico che si attua precisamente nell'uso di un particolare linguaggio, o nell'adozione di un peculiare 'schema' di decisione. Questa *soglia*, attraverso cui il politico trapassa nel giuridico, è un dispositivo che realizza la cattura dell'oltre-giuridico, ossia una zona di intersezione tra paradigmi che ha il suo esito in una forma specifica di visibilità della legge, e quindi in una forma ultima di ontologia.

¹⁷ Monateri, Pier Giuseppe. *Geopolitica Del Diritto. Genesi, Governo E Dissoluzione Dei Corpi Politici*. Roma Bari: GLF editori Laterza, 2013: 84

Ciò che l'analisi comparativa delle differenti tradizioni giuridiche ci permette di mostrare è, allora, l'intuizione fondamentale per cui ogni testo giuridico—così come è osservabile nell'empiria dei singoli casi—rimane sempre *catturato* all'interno di un particolare 'stile'.

3. IL 'PROBLEMA' DELLO STILE TRA LEGGE E LETTERATURA

In un convegno tenutosi nel 1972 su Nietzsche¹⁸, Jacques Derrida propose di interrogarsi sulla portata delle opere del filologo tedesco proprio ricorrendo al significato della nozione di 'stile'. Nelle parole dello stesso Derrida, l'inevitabile ed intrinseca problematicità di tale concetto si presentano arricchite dal suo effetto pungente, incisivo ed 'inarrestabile':

Il problema dello stile è, sempre, l'esame, la valutazione di un oggetto acuminato. [...] Lo stile avanzerebbe come lo sprone; quello ad esempio di una nave a vele spiegate: il *rostrum*, questa sporgenza che si lancia avanti e spezza l'attacco sino ad aprire in due la superficie avversaria. O ancora, sempre nell'ambito della terminologia marinara, la punta di roccia anch'essa denominata sprone, la quale "rompe le onde all'entrata dei porti".

Lo stile può dunque *anche* proteggere, col suo sprone, dalla minaccia terrificante, accecante, e mortale (di ciò) che si *presenta*, si mostra ostinatamente: la presenza, dunque, il contenuto, la cosa stessa, il senso, la verità – a meno che, in

¹⁸ Derrida, Jacques. *Sproni: Gli Stili Di Nietzsche*. Milano: Adelphi, 1991:42

tutto questo disvelarsi della differenza, non si tratti *già* di abisso deflorato.

Già, nome di quanto si cancella o previamente si sottrae, lasciando comunque un segno, una segnatura sottratta in ciò stesso da cui si ritira – il qui-ora – di cui bisognerebbe tener conto. (Derrida 42)

Metaforicamente, si potrebbe dunque sostenere che lo stile è un qualcosa che ferisce, che colpisce, e che viaggia accanto alle dimensioni della ‘presenza’, della ‘assenza’ e della ‘verità’, di cui costituirebbe in ultimo la ‘segnatura’.

Nella recente esposizione dedicata all’argomento, Giorgio Agamben, traendo ispirazione dalla filosofia di Paracelso, nota che la *signatura* è la scienza che rende visibile l’invisibile, ed evidente il nascosto.¹⁹ Tuttavia—e ben diversamente dalle notazioni tratteggiate da Foucault sul medesimo tema—il concetto di ‘segnatura’ non si risolverebbe semplicemente in quello di ‘somiglianza’. Non si tratta, in breve, di verificare le analogie o di indicare le differenze. Al contrario, occorre scoprire all’interno del linguaggio—inteso quale luogo archetipico del segno—quell’”archivio di somiglianze immateriali” che costituiscono lo scrigno ed il substrato autentico di ogni particolare significato.

Come viene notato dallo stesso Agamben, il ragionamento sulla forma è un ragionamento che coinvolge due piani apparentemente opposti, e tuttavia indivisibili del discorso giuridico. La prima considerazione, che suscita interesse proprio nell’esame delle diverse peculiarità dei formanti dell’ordinamento, è che la *forma* non sia soltan-

¹⁹ Agamben, Giorgio. *Signatura Rerum: Sul Metodo*. 1st ed. Torino: Bollati Boringhieri, 2008.

to un orpello finalizzato a trasmettere uno specifico contenuto, bensì un'entità che possiede in se stessa, ossia nella sua *pura* manifestazione, un messaggio essenziale. La seconda considerazione traccia invece un collegamento tra l'essere della forma e l'essere del contenuto, mirando proprio a disvelare il marchio del politico celato dietro il linguaggio. Ragionare sulle forme linguistiche e sui suoi segni permette, così, di ragionare contemporaneamente anche sull'ontologia della legge, ossia su quelle caratteristiche che competono alle diverse tradizioni giuridiche per il fatto stesso di esistere storicamente, e che divengono in definitiva il terreno su cui instaurare un'analisi linguistico-genealogica.

Il diritto comparato, quale scienza che determina la classificazione delle diverse famiglie giuridiche, assume come si è visto un'importanza essenziale. I piccoli segni con cui si costruisce il linguaggio della legge non consentono soltanto di dislocare in una famiglia o in un'altra il particolare sistema preso in esame, ma si pongono quali indizi privilegiati per raggiungere una comprensione *genealogica* dell'organismo politico e sociale di riferimento, di cui risultano *in primis* il prodotto storico. E ciò, si deve aggiungere, proprio utilizzando le esperienze provenienti dagli approcci letterari.

Come fa ad esempio notare Agamben attraverso l'esame dei *lapses* nella teoria psicanalitica di Freud, o degli indizi empirici disseminati nei romanzi di Conan Doyle, si può giungere a comprendere la reale funzione delle segnature proprio se si considera che queste ultime "eccedendo la dimensione semiotica in senso stretto, permettono di mettere in relazione efficace una serie di dettagli con

l'identificazione o la caratterizzazione di un certo individuo od un certo evento".²⁰ I preziosi dettagli che condiscono l'empiria degli studi comparatistici assumono in quest'ottica la medesima funzione dei *lapsus*, ossia di indizi e di *soglie* attraverso cui accedere ad un livello di conoscenza superiore.

Riguardo alla scrittura—e traducendo il discorso da un piano filosofico ad uno più spiccatamente giuridico-istituzionale—anche il linguaggio della legge si impone quale luogo delle segnature, ossia del suo 'detto' e del suo 'non-detto': in breve, di quella sostanza politica, invisibile e latente, che ne costituisce l'identità precisa. Già Seneca, insieme a tutta la tradizione stoica, ricordava che "*talis hominibus fuit horatio, qualis vita*"²¹: lo stile di un discorso è lo specchio del carattere di un uomo. La metafora del 'corpo' e della 'vita', come è noto, ha spesso ottenuto una declinazione politica ed istituzionale. Qui, tuttavia, si tratta di prendere sul serio queste antiche metafore e di considerare la narrazione della Legge, la sua *horatio*, direttamente in collegamento con la sua *vita*, ossia con la sua identità.

Il diritto diviene allora il luogo per eccellenza per verificare la potenza *segnatoriale* del linguaggio, lo scrigno inesauribile delle sue molteplicità, ciò a causa della costante eccedenza di significato di cui i termini giuridici mostrano l'indole, ora alludendone, ora dissimulandoli.

In questo processo di simulazione e di dissimulazione, di copritura e di scopritura, bisogna così riconoscere—sulla scia della teoria di Benjamin—l'archivio delle somiglianze e delle corrispondenze

²⁰ Agamben, G., *op. cit.*, 71

²¹ Seneca. *Tutte Le Opere*. Milano: Bompiani, 2000: 978.

non-sensibili che uniscono ciò che è proferito ed esternalizzato, a ciò che è soltanto inteso, e purtuttavia presente. In questo senso il diritto comparato opera la funzione essenziale di congiungere l'indagine sulle segnature con quella sulle genealogie del politico: solo entrambi gli ambiti possono concorrere al disvelamento della memoria autentica delle tradizioni giuridiche.

Come si accennava nel titolo di questo paragrafo, tuttavia, il 'problema' dello stile non coinvolge soltanto il piano giuridico, ma si rivela prim'ancora quale interrogativo profondamente letterario, da sempre appannaggio di una riflessione critica che ha avuto proprio nell'*arte dello scrivere* la sua declinazione essenziale.

4. VISIBILITÀ: DA CALVINO A QUENEAU

Esaminando, infatti, tali precise problematiche in un'ottica più eminentemente letteraria, non può non citarsi il decisivo contributo verso una concettualizzazione estetica della narrazione presente nelle opere dello scrittore Italo Calvino.²² In particolare, nella parte finale della sua lezione sulla 'Visibilità', Calvino affronta direttamente l'enigma della *potenza* della scrittura:

Tutte le "realtà" e le "fantasie" possono prendere forma solo attraverso la scrittura, nella quale esteriorità e interiorità, mondo e io, esperienza e fantasia appaiono composte della stessa materia verbale; le visioni polimorfe degli occhi e dell'anima si trovano contenute in righe uniformi di caratteri minuscoli o maiuscoli, di punti, di virgole, di parentesi;

²² Calvino, Italo. *Lezioni American, Sei Proposte Per Il Prossimo Millennio*. Milano: A. Mondadori, 1993.

pagine di segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia rappresentano lo spettacolo variopinto del mondo in una superficie sempre uguale e sempre diversa, come le dune spinte dal vento del deserto (Calvino 100)

Ogni scrittura, si potrebbe riassumere, è sempre fabbricazione di un linguaggio, quindi ‘artigianato’ di uno stile e costruzione di una forma. Ma come spiega Calvino, il problema fondamentale che occupa la pratica della scrittura è che essa si pone di per sé quale meccanismo di ‘cattura’ di una dimensione ontologica che abita oltre il testo, e che si mostra comprensibile solo in quanto *oggetto* di tale cattura. Il segno grafico, nella sua torsione, costringe il ‘molteplice’ ad uniformarsi all’interno uno stile specifico, racchiudendo la multiforme componibilità dell’essere in un testo esatto e preciso.

Forse, fu per questa ragione che Roland Barthes considerava lo stile come una “dimensione verticale e solitaria del pensiero”, come una “prigione per lo scrittore”, ma anche—e ben al contrario—come una forma di magia, di segreto e, infine, di ‘splendore’.²³

Calato in questa dimensione, lo stile diviene una vera e propria operazione meta-letteraria, quasi una forma di *autorità* (come implicitamente ammette lo stesso Calvino), il cui scopo è raccogliere “i frammenti di una realtà assolutamente estranea al linguaggio” per ricondurli nella densità delle sue figure. Quanto ricordato nei paragrafi precedenti a proposito dell’eccedenza costante del linguaggio della legge e della sua metafisica, trova per l’appunto in queste premesse la propria corretta impostazione. Il gesto ‘magico’ dello scrittore—

²³ Barthes, Roland. *Il Grado Zero Della Scrittura, Seguito Da Nuovi Saggi Critici*. Torino: Einaudi, 2003: 11.

romanziera, giudice o legislatore—che cattura la polifonia del reale in un documento o in un atto, è il sigillo di una funzione che non è soltanto *tecnica*, ma prima di tutto politica e sociale.²⁴

Come sempre Barthes si incarica di mostrare,
La scrittura è quindi una realtà ambigua: da una parte, essa nasce incontestabilmente da un confronto tra lo scrittore e la società, dall'altra, da questa finalità sociale, mediante una sorta di tragico *transfert*, essa rinvia lo scrittore alle sorgenti strumentali della sua creazione. (Barthes 13)

Il potere e l'apparenza del potere, l'essere e le declamazioni dell'essere, il fatto storico e la sua interpretazione—tale è l'entità di ciò che rimane racchiuso nella scrittura e nello stile, nel loro tono e nel loro fraseggiare: in breve, nel loro 'scrigno' di significati.

Come noto, uno dei principali pregi di quell'approccio interdisciplinare allo studio del diritto noto come 'Legge e Letteratura' consiste nel dimostrare quanto i più essenziali problemi del linguaggio giuridico possano essere, prima di tutto, problemi letterari. Prendendo nuovamente le mosse da Roland Barthes e dal suo progetto utopistico di un 'grado zero' della letteratura, occorrerà allora domandarsi se anche lo 'stile' possa risultare neutrale ed assolutamente trasparente.

In letteratura, il mito dello stile 'invisibile', pur animando con alterna fortuna le fantasie di qualche scrittore, si è sempre rivelato, in

²⁴ Sulla sovranità dell'artista, inteso anche come 'legislatore', si faccia riferimento a Kantorowicz, Ernst. *La sovranità dell'artista: Mito e immagine tra Medioevo e Rinascimento*. Venezia: Marsilio, 1995.

realtà, un traguardo irraggiungibile. Come ricorda Susan Sontag²⁵, il preteso (e celebrato) stile candido, impersonale ed asettico con cui Albert Camus scrive *Lo straniero* non è null'altro se non il veicolo attraverso il quale l'Autore mostra la visione del mondo—personale e soggettiva—del protagonista Mersault. Analogamente, Cocteau scriveva che non è mai esistito uno stile puramente decorativo: esso è piuttosto un'”anima” che presuppone sempre la forma di un corpo. In breve,

The antipathy to “style” is always an antipathy to a given style. There are no style-less works of art, only works of art belonging to different, more or less complex stylistic traditions and conventions. (Sontag 18)

Soprattutto, la visibilità di un certo stile è essa stessa il prodotto di una *coscienza storica*, ossia il frutto di un'evoluzione, di un mutamento, e quindi di un progressivo avvicinamento verso una determinata razionalità linguistica. Ciò porta a sostenere la correttezza di una visione ‘ontologica’ dello stile. E questo non soltanto per le ragioni ricordate da Barthes—ossia, il fatto che ogni stile è la *segnatura* della presenza dell'autore, e quindi la traccia ineliminabile di un suo atto d'arbitrio—ma anche perché immaginare un'opera d'arte priva di intenzionalità è semplicemente impossibile. Lo stile è, dunque, il fattore *ineliminabile* di ogni cattura dell'esterno, che proprio in quanto tale si dà come fenomeno estetico.

Che lo stile possa conseguentemente essere ‘ontologico’ è un'evidenza desumibile *in primis* proprio dagli esperimenti compiuti

²⁵ Sontag, Susan. *Against Interpretation: And Other Essays*. 1st ed. New York: St Martin's Press, 2001.

nel mondo della letteratura. All'interno di quel laboratorio di 'letteratura potenziale' noto come 'Oulipo'—e che a lungo affascinò lo stesso Calvino—Raymond Queneau, uno dei suoi massimi rappresentanti, ha mostrato in modo eclatante l'impossibilità di fuggire dallo 'stile', qualunque esso fosse.

L'opera nella quale questo tentativo è articolato, come è noto, si intitola *Esercizi di stile* e, riassuntivamente, può essere visto come un catalogo di variazioni attorno ad un tema comune, quasi nella forma di un estremo e spericolato esercizio letterario.²⁶ Un semplice episodio appartenente alla vita quotidiana—un banale diverbio su un autobus pubblico—viene colto come pretesto per una carrellata di variazioni 'stilistiche' nelle quali l'Autore sperimenta appieno le più diverse tecniche retoriche e linguistiche. Si passa, così, dalla versione giocosa realizzata unicamente attraverso litoti, a quella espressa per metafore epiche; da quella, assai articolata, in cui ogni termine è strenuamente precisato e definito, a quella—più ermetica e sfuggente—in cui si imita lo stile asciutto della poesia giapponese.

Ovviamente, la 'banalità' del fatto—estremizzata ed amplificata proprio da queste numerose variazioni—ne fa risaltare immediatamente il lato comico, che diviene a tratti parossistico e straniante. Ma altrettanto singolarmente, dell'opera di Queneau è possibile apprezzare la qualità di costante *differimento* del proprio significato: caratteristica, questa, che è comune tanto allo studio del diritto, quanto a quello della letteratura. La legge, infatti, è il luogo per eccellenza in cui si realizza la dispersione e la disseminazione del senso, proprio se

²⁶ Queneau, Raymond. *Esercizi Di Stile. Testo Francese a Fronte*. Torino: Einaudi, 2008.

la si osserva alla luce del rimando continuo, e potenzialmente infinito, che si verifica tra i formanti del sistema. Il caso giurisprudenziale, ad esempio, si presenta come applicazione del dettato normativo, ma dialoga tanto con le passate pronunce, quanto con le opere scritte dalla dottrina, le quali, commentando in modo analogo le precedenti sentenze, glossano a loro volta il legislatore. Il significato di una legge è quindi perennemente catturato dalle molteplici dimensioni della giurisprudenza e della dottrina, con ciò non potendosi mai dare una volta per tutte e definitivamente, bensì solo precariamente, in quanto scandito dalle dimensioni dell'*apertura* dei significati, del rimando potenziale, dell'allusione e del rinvio.

Allo stesso modo si comporta l'opera di Queneau: l'ironia del testo è raggiunta attraverso l'elaborato intreccio degli stili e dei tropi retorici. Le numerose variazioni si integrano e si completano a vicenda fornendo sempre nuovi elementi alla cornice narrativa. L'accumulo costante e progressivo di questi dettagli si rincorre e si richiama nelle pagine del testo, accrescendo così il contenuto stesso dell'opera.

Tuttavia, gli *Esercizi di stile* non sono soltanto un esperimento di 'molteplicità', o il prodotto del virtuosismo dell'autore. Essi mostrano la polifonia di dettagli che si cela dietro ogni evento e quindi la stessa inevitabilità linguistica che da ciò consegue. Quello che Queneau riesce a palesare—in ciò, in pieno accordo con Susan Sontag—è infatti l'impossibilità di *fuggire* da un determinato stile. Anche in questo particolare tipo di esercizio letterario ciò che ne risulta è che si è sempre catturati, *gettati* in una particolare forma, che non è soltanto un 'vuoto contenitore', ma un'essenza che determina la consistenza ontolo-

gica del narrato. Basti solo pensare che, tra gli innumerevoli esercizi proposti da Queneau al lettore, non ne esiste alcuno considerabile quale ‘testo neutro’ di ‘grado zero’, ossia una sorta di ipotetica ed ‘innocente’ traccia di partenza del tutto trasparente e priva di particolari connotazioni. Anche quando la scrittura si fa più asciutta e diafana, essa è purtuttavia espressiva, tanto da potersi affermare che non esiste alcun tipo di meta-esercizio letterario, nessuna versione sopra tutte le altre. Al contrario, ogni scrittura risulta *già* un particolare esercizio, ossia è *già* calata all’interno di un particolare significato.

A Zweigert e Kotz, secondo i quali lo ‘stile’ è il riverbero di una particolare tradizione giuridica, Queneau sembra rispondere dimostrando che esso è anche l’origine di ogni forma di letteratura. Ciò è particolarmente curioso se si considera che tra gli esercizi possibili, ma non svolti, Queneau ha indicato emblematicamente lo stile della ‘legge’, quello della ‘arringa difensiva’ e persino quello della ‘eloquenza giudiziaria’, come a voler significare che persino nel momento in cui il linguaggio viene imprestato all’uso giuridico, esso non perde le sue caratteristiche tanto di polimorfia, quanto di inevitabilità.

5. CONCLUSIONE

È in questa particolare prospettiva che occorre allora considerare le ultime notazioni che Susan Sontag esprime proprio a proposito della ‘scelta’ dello stile, ossia circa le sue implicazioni epistemologiche ed interpretative.

In the strictest sense, all the contents of consciousness are ineffable. Even the simplest sensation is, in totality, indescribable. Every work of art, therefore, needs to be understood not only as something rendered, but also as a certain handling of the ineffable. In the greatest art, one is always aware of things that cannot be said (rules of “decorum”), of the contradiction between expression and the presence of the inexpressible. Stylistic devices are also techniques of avoidance. The most potent elements in a work of art are, often, its silences. (Sontag 36)

Tutto questo, se trasferito sul piano giuridico, mostra davvero la propria ultima significatività. Nella costante gestione di un ineffabile, nel ricorso al silenzio ed alle tecniche per suscitare od evitare particolari effetti, lo stile esprime la sua totale emblematicità, tanto nel diritto quanto nella letteratura. Come si è notato, proprio nello studio del diritto comparato si assiste al verificarsi di due opposti modelli di presentazione delle legge: da un lato, la ‘cattura’ di quell’invisibile che viaggia oltre la legge, così come sperimentato dall’opera delle corti di *common law*; dall’altro, la fuga ed il ripiego verso clausole generali ed astratte, così come risulta nel modello francese e nelle sue declamazioni storiche.

Dopotutto, per citare un grande Autore contemporaneo, lo scopo principale della letteratura è proprio quello di rendere in ultimo *espliciti* quei particolari rapporti tra pratiche che informano l’arte dello scrivere.²⁷ Ciò implica affermare che la letteratura stessa mostra al suo interno un intreccio specifico tra l’elemento significati-

²⁷ Rancière, Jacques. *Politica Della Letteratura*. Palermo: Sellerio, 2010: 17.

vo del linguaggio ed un particolare regime di visibilità. Visibilità ed invisibilità, voce e silenzio, esprimibile ed inesprimibili sono dunque le costanti di un gesto intellettuale che si riproduce costantemente in ogni epoca, e che supera la tradizionale separatezza delle discipline scientifiche. Tale, si potrebbe allora dire, è anche il compito del diritto comparato: evidenziare, catturare, rilevare ed in ultima istanza disvelare quei modi particolari di presentificazione in cui il dicibile e il visibile, le parole e le cose giacciono in reciproco rapporto tra loro, per rendere finalmente manifesta quell'intima riserva di senso che abita, nel profondo, ogni cultura normativa.